

DECRETO DIGNITA' - Articolo 6

(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti)

1. L'iper ammortamento di cui al comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e successive proroghe, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo **i beni agevolabili vengono ceduti** a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, **si procede al recupero dei benefici fiscali riconosciuti**. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, la disposizione del comma 1 si applica al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. **Il recupero dei benefici fiscali previsto dal comma 2 si applica alle operazioni di cessione o di delocalizzazione dei beni agevolati effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.**
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n.205, che devono, pertanto, intendersi estese anche alla fattispecie della delocalizzazione dei beni agevolati.